

N. R.G. 2020/.



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. • promossa da:
RED SEA SPV SRL PRELIOS CREDIT SOLUTION

contro

ATTORE

BERENICE SPV SRL
AGENZIA DELLE ENTRATE

CONVENUTO

INTERVENUTI

Il Giudice dott. Emilia Grassi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/05/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che gli esecutati hanno proposto opposizione ex art.617 c.p.c. avverso il provvedimento emesso in data 19/4/2021, con cui non è stata dichiarata la inefficacia del pignoramento, come richiesto, ma è stata disposta la prosecuzione della procedura con riferimento ai beni non costituenti abitazione principale dei debitori;

rilevato che l'art.4 D.L.n.137/20, con disposizione di non agevole interpretazione, tenuto conto delle espressioni utilizzate, dispone che "È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", e che la presente procedura risulta iscritta a ruolo in data 20/11/2020, e pertanto nel periodo indicato nella norma suddetta;



ritenuto che l'istanza di sospensione del provvedimento emesso in data 19/4/2021 debba essere accolta, in presenza di gravi motivi, costituiti dalla necessità di accertare, in un giudizio di merito, se l'inefficacia impropriamente riferita dalla norma alla "procedura esecutiva", anziché, ad un singolo atto, colpisca il pignoramento, così travolgendo detto atto per intero e in relazione a tutti i beni pignorati, nel periodo indicato nella norma, ovvero impedisca semplicemente la prosecuzione della procedura, rendendo inefficaci gli atti successivi al pignoramento, con riferimento all'abitazione principale del debitore;

ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza, e liquidarsi come da dispositivo, ex D.M.n.55/14, avendo il creditore dato causa al presente giudizio;

P.Q.M.

sospende l'esecuzione.

Condanna il creditore procedente a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase di trattazione oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Fissa il termine di giorni 60 per la introduzione del giudizio di merito, prevista iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c. ridotti della metà

Si comunichi.

Livorno, 26/05/2021

Il Giudice
dott. Emilia Grassi

